

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 marzo 2015, n. 6

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

(GU n.27 del 11-7-2015)

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 della Gazzeta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12))

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalita' umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attivita', rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identita' di genere.

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identita' di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attivita' del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed e' teso a promuovere la parita' di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.

5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.

Art. 2

Registro regionale delle unioni civili

1. Per le finalita' della presente legge, e' istituito il registro regionale delle unioni civili presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalita' di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia e' esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinita', adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti nel registro di cui al comma 1.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.

Art. 3

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinche' il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettivita' del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunita' e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identita' di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attivita' di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.

Art. 4

Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende sanitarie provinciali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalita' della presente legge, mediante l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

2. I componenti di un'unione civile registrata hanno il diritto senza alcun'altra formalita' ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni.

3. La dichiarazione relativa alla qualita' di componente di un'unione civile registrata e' effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa puo' essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identita' di genere.

Art. 5

Comunicazione istituzionale e promozione culturale

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identita' di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realta' esistenziali, come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.

Art. 6

Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parita'

1. Le Consigliere di parita' intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonche' di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attivita' di promozione del principio della parita' di trattamento e non discriminazione.

Art. 7

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parita' di accesso ai servizi pubblici e privati e da' attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non possono essere negate ne' somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identita' di genere.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le finalita' della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.

Art. 8
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9
Norma finale

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015

CROCETTA

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro
Caruso

(Omissis).